

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 20-A-bis)

## RELAZIONE AGGIUNTIVA DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE MORANDI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBARELLO, DI PRISCO, LI VIGNI, MASCIALE e PELLICANO'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

---

(Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 22 maggio 1969)

---

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1970

---

Riconoscimento agli effetti amministrativi del tempo trascorso in prigionia  
(limitatamente ad un massimo di anni due) dai militari italiani durante le  
guerre 1915-18 e 1940-45

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 20, sul quale ho già avuto l'onore di riferire, approvato a suo tempo con voto unanime dalla Commissione difesa del Senato, fu esaminato dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1969 e rinviato quindi alla Commissione perchè fossero chiariti alcuni punti controversi.

La Commissione ha ancora una volta affrontato l'esame del disegno di legge nella seduta del 3 dicembre 1969 e, dopo un ampio dibattito, ha ritenuto di dare mandato al relatore di riferire nuovamente all'Assemblea in senso favorevole all'accoglimento del testo in precedenza proposto.

Il parere contrario al disegno di legge espresso, nel corso del dibattito dinanzi all'Assemblea, dal rappresentante del Governo è stato soprattutto motivato dalle conseguenze negative che sembrerebbero derivarne per taluni dipendenti civili e militari dello Stato, poichè i benefici previsti per gli ex prigionieri di guerra turberebbero gli attesi avanzamenti di carriera di coloro che non si trovano nelle condizioni contemplate dal provvedimento. Il parere contrario del Governo era, inoltre, suffragato da motivi di carattere giuridico.

Le obiezioni avanzate in Assemblea da parte del rappresentante del Governo non differiscono sostanzialmente da quelle già espresse in varie occasioni durante le lunghe vicende sofferte dal disegno di legge in esame. Tuttavia, nonostante tale contrario parere, cui si aggiungeva quello della Commissione finanze e tesoro, il provvedimento ha trovato presso la Commissione di merito il consenso unanime che aveva già ottenuto, del resto, nella passata legislatura, al termine della quale era decaduto senza poter essere discusso.

In realtà, la formulazione dell'articolo unico del disegno di legge che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione era quella predisposta, appunto nella decorsa legislatura, dopo ampio dibattito, da una Sottocommissione, che aveva ristretto la portata del provvedimento.

Nei termini proposti, il disegno di legge intende equiparare il periodo di prigionia alla campagna di guerra, ma ai soli effetti

amministrativi, per un periodo massimo di due anni, qualunque sia stato il periodo trascorso nella prigionia stessa, durante le guerre 1915-18 e 1940-45. Trattandosi, dunque, di provvedimento ai soli effetti amministrativi, cadrebbe, intanto, una delle preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo D'altronde si è inteso in questo modo porre riparo a quella che viene considerata un'ingiustizia nei confronti di combattenti che ebbero la triste ventura di cadere prigionieri, loro malgrado, sopportando gravi disagi, sofferenze e pericoli, non differenti sovente da quelli sopportati dai combattenti attivi, se si pone mente a molti luoghi di concentramento dei prigionieri di guerra durante il primo ed il secondo conflitto mondiale.

Le obiezioni di altra natura mosse al provvedimento si riferiscono all'attuale configurazione giuridica del combattente, alla stretta delle norme del diritto internazionale, e al timore di una eccessiva estensione della figura del combattente a seguito di questo disegno di legge, anche per quello che ne potrebbe derivare, se si volessero, ad esempio, prendere in considerazione l'internato civile o addirittura tutti i civili coinvolti in azioni belliche o in qualche modo condizionati dal nemico.

Tuttavia, la legge 24 aprile 1950, n. 390, stabilisce che la prigionia in mano tedesca o giapponese, dopo l'8 settembre 1943, è considerata per intero a tutti gli effetti come campagna di guerra. Pur valutando la particolare posizione dei prigionieri in quel periodo, non si può non osservare che tale legge costituisce una deroga a quella generale.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario al disegno di legge perchè ne derivano oneri che non vengono determinati, nè esiste l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Comunque, la legge 24 maggio 1970, n. 336, ha disposto nuove norme in favore dei dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

Cadono, con questo recentissimo precedente, i motivi avversi al disegno di legge, che può essere ormai considerato quale prov-

vedimento che estende a favore dei militari gli stessi benefici che verranno goduti dai dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici. Il relatore invita, pertanto, il Senato

ad esprimere avviso favorevole al presente disegno di legge.

MORANDI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Per i militari e le categorie assimilate di cui al decreto luogotenenziale 27 settembre 1916, n. 1207, ed alla legge 24 aprile 1950, n. 390, limitatamente ad un massimo di anni due, sono riconoscibili, ai soli effetti amministrativi, le campagne di guerra anche per il tempo trascorso in prigionia, sempre che sia stato espresso, all'atto del rimpatrio, giudizio favorevole della Commissione di interrogatorio.